



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

◆◆◆◆

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 273 del 18 GIU. 2014

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetro. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemila quattordici il giorno dieciotto del mese di giugno in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg

ERRANTE Felice junior
 CASTELLANO Maria Rosa
 CALCARA Paolo
 LOMBARDO Francesco
 FAZZINO Vito
 CAMPAGNA Marco Salvatore
 CENTONZE Antonino

- Sindaco
 - Assessore
 - Assessore
 - Assessore
 - Assessore
 - Assessore
 - Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X

Con la partecipazione del ~~Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio~~ PAOLO NATALE
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

Che con le disposizioni previste nell'art. 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/2011, coordinato con legge di convenzione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il decreto legislativo del 7 settembre 2012 n. 156 il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di Castelvetro, nonché la soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Castelvetro;

Che la citata normativa prevedeva che: "Gli Enti locali interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace con competenza sui rispettivi territori di cui è proposta la soppressione anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli Enti medesimi (art. 3 comma 2 dlgs 156/12);

Che l'Amministrazione di Castelvetro, con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 17 Aprile 2013, ha chiesto al Ministero della Giustizia il mantenimento della sede dell'ufficio del Giudice di Pace di Castelvetro, che ha competenza per i territori dei Comuni di Castelvetro e Campobello di Mazara;

Che con decreto ministeriale del 7 marzo 2014 è stato mantenuto l'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetro e sono stati onerati i Comuni di trasmettere al Ministero della Giustizia entro il 28/06/2014 l'elenco del personale e gli accordi tra i Comuni per disciplinare gli oneri a cui far fronte;

Che sono intercorse con il Comune di Campobello di Mazara intese al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetro, mediante l'assegnazione del personale necessario ed a sostegno degli oneri economici relativi al mantenimento di erogazione del servizio di giustizia;

Considerato che il Comune di Campobello di Mazara con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 09/06/2014 ha già approvato lo schema di Convenzione;

Ritenuto necessario disciplinare, mediante stipula della presente convenzione, gli oneri economici che i comuni devono sostenere;

Considerato altresì che il Comune di Castelvetro ha la piena disponibilità dei locali da destinare a sede dell'Ufficio del Giudice di Pace;

Visto l'art. 24 della L.R. n.142/90 e ss.mm.ii., vigente in Sicilia che disciplina lo strumento giuridico della Convenzione;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **Approvare** lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Castelvetro e il Comune di Campobello di Mazara, che disciplina le modalità operative, tecniche ed economiche per il mantenimento della sede del Giudice di Pace di Castelvetro, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Autorizzare** il dirigente del I° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse umane e culturali alla sottoscrizione della suddetta convenzione.
3. **Dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di rendere operativo l'ufficio nel più breve tempo possibile.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

**Convenzione per la gestione associata
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetro**

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno del mese di giugno nella sede del Comune di Campobello di Mazara, via Garibaldi n. 111:

- Il Comune di Castelvetro rappresentato dal Sindaco Avv. Felice Junior Errante nato a Castelvetro
- Il Comune di Campobello di Mazara rappresentato dal Commissario

Le parti come rappresentate "CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE":

Art. 1 – Oggetto ed obiettivi

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetro, che ha competenza per i territori dei Comuni di Castelvetro e Campobello di Mazara.

Art. 2 Durata

La presente Convenzione ha la validità di 10 anni, salvo la facoltà di recesso come previsto dal successivo art. 8.

Art. 3 Coordinamento Tecnico - Gestionale

Il Coordinamento Tecnico – Gestionale, che ha il compito di realizzare tutti i procedimenti amministrativi afferenti la gestione tecnica, contabile e giuridica, è affidato al Comune di Castelvetro. A tal fine il Comune di Campobello di Mazara, firmatario della presente Convenzione, fornisce delega al Comune medesimo. Esso è composto dai Sindaci dei Comuni (Castelvetro e Campobello di Mazara e dai rispettivi Dirigenti di Ragioneria).

Art. 4 Sede

La sede dell'Ufficio del Giudice di Pace è fissata nei locali di proprietà del Comune di Castelvetro siti in via Emilia – via Sardegna.

Art. 5 Organico dell'Ufficio del Giudice di Pace

L'organico iniziale dell'Ufficio del Giudice di Pace, come indicato nelle tabelle ed istruzioni pubblicate sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 28/02/2013, sarà composto da n. 4 unità:

- n. 1 Cat. D mansioni di Funzionario Giudiziario assegnato dal Comune di Castelvetro;
- n. 1 Cat. B3/C1 mansioni di Assistente Giudiziario assegnato dal Comune di Castelvetro;

n.1 Cat. C mansioni di Assistente Giudiziario assegnato dal comune di Castelvetroano
n.1 Cat.B mansioni di Operatore Giudiziario assegnato dal comune di Campobello di Mazara

n.1 Cat. A mansioni di Ausiliario assegnato dal comune di Castelvetroano.

Lo stesso sarà composto da tre unità assegnate dal Comune di Castelvetroano ed una unità garantita dal Comune di Campobello di Mazara. Ciò non determinerà variazione delle piante organiche degli Enti conferenti e/o compromissione del Patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e nel rispetto dei principi fissati dall'art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 148/2011.

Art. 6 Spese per la gestione della Convenzione

Le spese derivanti dalla gestione unificata del servizio sono ripartite fra i due comuni in base al numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento, con esclusione dei locali della sede, che saranno messi a disposizione dal Comune di Castelvetroano.

Il Comune di Campobello di Mazara si impegna a trasferire la propria quota di partecipazione, che si presume essere di €. 10.635,00 entro il 30 giugno di ogni anno, al tesoriere del comune di Castelvetroano al fine di consentire un corretta gestione contabile del servizio. Il comune di Castelvetroano si obbliga a comunicare entro il 30 settembre di ogni anno la quota che il comune di Campobello di Mazara inserirà nel bilancio di previsione. Il ritardo nel pagamento delle quote da luogo all'automatico pagamento degli interessi legali.

Art. 7 Recesso e Risoluzione della Convenzione

Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. In tal caso il Comune recedente dovrà consegnare al protocollo del Comune Capofila la deliberazione del Consiglio con il quale il Comune ha revocato la propria delibera di approvazione della presente Convenzione nel termine stabilito.

Art. 8 Adesione alla Convenzione

La presente Convenzione potrà essere approvata anche da altri Comuni in una fase successiva. Nel caso di ingresso di nuovi Comuni il Comitato tecnico provvederà a rideterminare le quote di partecipazione ed a trasmetterle ai Comuni interessati.

Art. 9 Controversie

Per le eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione sarà adita l'autorità competente per territorio.

COMUNE DI CASTELVETRANO
IL SINDACO

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA